



Informativa per la clientela di studio

del 18.05.2017

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Split payment: le novità della manovra correttiva

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo illustrarLe le novità introdotte dalla manovra correttiva in tema di split payment.

Introduzione

È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 50 del 2017 che ha apportato modifiche alla disciplina dello split payment. Ora inizia l'iter parlamentare della conversione in legge che potrebbe apportare delle modifiche a quanto previsto sino ad oggi.

Come si ricorderà, la Finanziaria 2015, aveva introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, prevedendo un diverso metodo di versamento dell'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA.

Infatti, già oggi, il meccanismo dello split payment impone ai fornitori della Pubblica Amministrazione di incassare fatture senza IVA perché questa è versata direttamente dalla Pubblica Amministrazione all'Erario.

In base alle novità introdotte dal D.L. 50 del 2017, dal 1° luglio 2017 tale sistema di gestione dell'IVA dovrà applicarsi anche ad altre tipologie di soggetti.



Ambito soggettivo

Il sistema in commento, in vigore dal 2015, si applica ai seguenti soggetti:

Soggetti interessati alla disciplina dello split payment
Stato
Organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica
Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi
CCIAA
Istituti universitari
ASL ed enti ospedalieri
Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza

ATTENZIONE

→ Ai soggetti sopra indicati si applica il regime in commento a condizione che non siano già debitori d'imposta ai sensi della disciplina IVA.

Si tenga presente che la C.M. n. 15/E del 2015 ha chiarito che tale disciplina va applicata anche da parte dei soggetti pubblici che, in quanto qualificabili come loro immediata e diretta espressione, siano sostanzialmente immedesimabili nei soggetti richiamati dal citato art. 17-ter del D.P.R. 633/72.

Al riguardo viene specificato che per individuare in modo più puntuale gli Enti pubblici destinatari della disciplina dello split payment è possibile avvalersi dell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) consultabile al sito <http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php>.

Secondo quanto ha specificato la C.M. n. 1/E del 2015, non risultano interessati dalla disciplina dello split payment i seguenti soggetti.



Soggetti NON interessati alla disciplina dello split payment

Enti previdenziali privati o privatizzati in quanto la “natura pubblica” costituisce un requisito indispensabile ai fini dell’applicazione di tale meccanismo.

Aziende speciali (incluse quelle delle CCIAA) ed Enti pubblici economici, operanti con “un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell’interesse della collettività”.

Ordini professionali, Enti ed istituti di ricerca, Agenzie fiscali, Autorità amministrative indipendenti (ad esempio, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM), Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), Automobile club provinciali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Trattasi, infatti, di “enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento”.

Aspetti operativi

Il regime dello split payment comporta che il fornitore debba emettere la fattura nei confronti dell’Ente pubblico addebitando l’IVA.

A quel punto, l’Ente pubblico procede con due pagamenti distinti, ovvero:

- versa al fornitore il corrispettivo per la cessione di beni o la prestazione di servizi senza l’importo dell’IVA da esso addebitata;
- versa all’Erario l’importo dell’IVA addebitata in fattura da parte del fornitore.


ATTENZIONE



L’IVA addebitata in fattura non concorre alla determinazione del saldo della liquidazione periodica in quanto il versamento è stato effettuato dall’Ente pubblico.

Si tenga presente che il regime dello split payment comporta la necessità di modificare le modalità di emissione della fattura e della liquidazione dell’IVA. Infatti, come detto prima, l’Iva continua ad essere esposta nella fattura ma non verrà incassata dal cedente o prestatore, in quanto dovrà essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario.

Di seguito si propone un esempio relativamente alla modalità di fatturazione nel regime di split payment. Un elettricista presta un servizio di manutenzione degli impianti elettrici ad un Comune. Si tenga presente che la sua attività viene svolta in relazione alla sede istituzionale del Comune. In tal caso, la fattura di tale artigiano ricade nel regime dello split payment e sarà emessa come segue:



Rimborso del credito IVA

Il meccanismo di versamento dell'IVA sin qui menzionato, comporta soprattutto in quei soggetti che lavorano prevalentemente con la Pubblica Amministrazione che si generi una situazione creditoria ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Tale situazione si viene a creare perché anche in presenza di operazioni attive soggette ad imposta, tali soggetti non potranno compensare l'imposta a debito con l'imposta a credito derivante dal ciclo passivo.

Al riguardo, la Finanziaria 2015, aveva previsto la possibilità di computare le operazioni assoggettate allo split payment tra quelle che consentono il rimborso annuale o trimestrale del credito IVA in base al requisito dell'aliquota media.

Inoltre, è stato previsto a favore dei soggetti che operano attraverso il meccanismo dello split payment il rimborso del credito IVA in via prioritaria.

Tale richiesta di rimborso in via prioritaria può essere effettuata per un ammontare non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata alle operazioni di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 effettuate nel periodo in cui si è avuta l'eccedenza d'imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso.

Novità del D.L. n. 50 del 2017

Come abbiamo anticipato, il D.L. n. 50 del 2017 introduce alcune novità in materia di split payment. Con tale normativa, viene estesa l'applicazione del meccanismo dello split payment di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, ai seguenti soggetti:

- a tutti i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali, nonché società da queste a sua volta controllate);
- alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana;
- alle prestazioni di servizi che scontano la ritenuta alla fonte.

Elektricista Mauro Bianchi Via Milano, 10 35100 Padova	
	Spett. le Comune di
Padova, 20 luglio 2017 Fattura num. 50 del 20.07.17	
Manutenzione impianto elettrico sede comunale	
	Imponibile 1.500,00
	IVA 22% 330,00
	TOTALE 1.830,00
IVA a vs. carico ex art. 17.ter, D.P.R. 633/72	330,00
	NETTO A PAGARE 1.500,00
Operazione con "scissione dei pagamenti" di cui all'art. 17.ter, D.P.R. 633/72	



Soggetti interessati alla disciplina dello split payment

A tutti i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali, nonché società da queste a sua volta controllate)

Alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana

Alle prestazioni di servizi che scontano la ritenuta alla fonte

Forse la novità con più impatto operativo sarà l'estensione di tale meccanismo alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte.

Alcuni esempi di tali prestazioni possono essere:

- lavoratori autonomi esercenti arti e professioni;
- prestazioni di agenzia e di intermediazione;
- cessioni di brevetti.

Infatti, l'abrogazione del comma 2 dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 comporterà che dal 1° luglio 2017 siano coinvolti nel regime dello split payment anche i soggetti che oggi risultano esclusi in quanto emittenti di fattura con assoggettamento a ritenuta.

ATTENZIONE



In tale meccanismo non saranno coinvolti i professionisti e le imprese in regime forfettario o dei minimi, ma solo perché le loro fatture non comportano un addebito d'imposta.

Efficacia delle nuove disposizioni

Come già illustrato, le nuove norme entrano in vigore a partire del 1° luglio del 2017. Al riguardo, si tenga comunque conto del fatto che il D.L. n. 50 del 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma deve ancora concludersi tutto l'iter di conversione in legge.

Questo comporta che forse in fase di conversione in legge vi possano essere modifiche a quanto sopra esposto.

Distinti saluti